



TRIBUNALE DI BOLZANO LANDESGERICHT BOZEN

Ufficio di Presidenza
Piazza del Tribunale 1
39100 BOLZANO

Sekretariat des Präsidenten
Gerichtsplatz Nr. 1
39100 BOZEN

☎ +39 0471-226270 ☎ +39 0471-226638
e-mail: presidenza.tribunale.bolzano@giustizia.it
PEC/ZEА prot.tribunale.bolzano@giustiziacert.it
cod fisc/Steuern 80002280214

Bolzano/Bozen, 29.05.2014

m_dg - 02100802207		
Tribunale di Bolzano – Landesgericht Bozen		
Prot. n. 995/U/2014		
Funzione 3	Macroattività I	Attività
Vs. rif. prot. n.	dd.	

/im

OGGETTO: Avvio del Processo civile telematico – obbligatorietà deposito telematico - Art. 16 bis D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni con modificazioni dalla
BETREFF: Legge 17.12.2012, n.221

*Ai Signori Presidenti
dei Consigli degli Ordini Professionali della Provincia di Bolzano*

a mezzo pec

Ai sensi dell'articolo 16 bis D.L. n.179/2012 (, convertito con modifiche dalla L.221/2012 e modificato dalla Legge 228/2012) a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.

Allo stesso modo si dovrà procedere per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria.

Si rende opportuno pertanto rammentare che a decorrere dalla data del 30 giugno 2014 i Consulenti tecnici d'ufficio, i professionisti delegati alle vendite giudiziarie e ogni altro soggetto nominato o delegato dall'Autorità giudiziaria, oltre a essere muniti di Posta Elettronica Certificata, indispensabile per ricevere le comunicazioni dalla cancelleria, dovranno essere dotati delle credenziali e della strumentazione necessarie per operare nell'ambito del Processo Civile Telematico.

Il professionista, in particolare, dovrà risultare censito nel Registro Generale Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia che contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei c.d. soggetti abilitati esterni.

La registrazione di un professionista - soggetto abilitato esterno - nel ReGIndE avviene o tramite l'Ordine professionale di appartenenza oppure direttamente dal soggetto interessato qualora non risulti iscritto ad alcun albo oppure nelle ipotesi in cui l'Ordine di appartenenza non abbia provveduto in tal senso.

Presso le Cancellerie di questo Tribunale sarà resa disponibile una linea guida al fine di sensibilizzare i singoli professionisti che accedono per esigenze professionali ai singoli servizi.

Questo Ufficio però è dell'avviso che sia preferibile che ciascun Ordine professionale organizzi il coordinamento dei propri iscritti, in modo da assicurare, nell'interesse degli stessi, l'ordinato e puntuale assolvimento delle incombenze all'iscrizione al RegIndE.

A tal fine si invitano le SS.LL. a voler attivare la registrazione dei propri iscritti secondo le modalità descritte nella scheda "Registrazione soggetti nel Registro Generale Indirizzi Elettronici da parte di ordini professionali ed enti pubblici" pubblicata sul Portale dei servizi telematici <http://pst.giustizia.it/PST> - professionista ausiliario del giudice.

Certa della collaborazione che si vorrà garantire al fine di dare piena attuazione alla normativa sul processo civile telematico, ringrazio e saluto cordialmente

La Presidente
-Dott.ssa Elsa Vesco-



Allegato: Vademecum sulla procedura di registrazione

TRIBUNALE di BOLZANO

AVVIO del PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Si informano i Signori consulenti tecnici di ufficio e periti iscritti all'albo del Tribunale di Bolzano che con decorrenza 30.06.2014 entra in vigore l'obbligo del deposito degli atti e documenti di parte unicamente attraverso modalità telematiche. Allo stesso modo si procederà per il deposito degli atti e documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria .

L'imminente avvio del processo civile telematico (PCT) richiede necessariamente l'iscrizione al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE).

Si comunica inoltre che a partire dal 30 giugno 2014 il deposito delle relazioni peritali dovrà avvenire necessariamente per via telematica, anche per gli incarichi peritali conferiti anteriormente.

Il professionista dovrà pertanto:

- essere censito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegIndE);
- essere dotato di casella di PEC, regolarmente censita nel RegIndE. Non possono essere utilizzate a tale scopo gli indirizzi di posta elettronica certificata per le comunicazione tra cittadino e pubblica amministrazione (CEC-PAC)
- essere dotato di certificato di firma digitale su token crittografico (smart card o chiavetta USB);
- disporre di un apposito software per la creazione della busta telematica, secondo le specifiche tecniche definite nel provvedimento del 18 luglio 2011; a questo riguardo si precisa che questi software sono disponibili sul mercato, avendo da tempo questo Ministero fornito alle software house tutte le specifiche. il Ministero non fornisce software per questa funzione.

Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il sito del Ministero della Giustizia
<https://pst.giustizia.it>

ISCRIZIONE AL REGINDE – ISTRUZIONI

Estratto dal portale dei servizi telematici (<http://pst.giustizia.it/PST/>)

Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni, ovvero:

1. appartenenti ad un ente pubblico;
2. professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge ;
3. ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l'albo al Ministero della giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l'invio dell'albo deve essere sempre fatto dall'ordine di appartenenza o dall'ente che si difende

L'inserimento di un soggetto abilitato esterno nel RegIndE avviene a seguito di registrazione secondo le modalità indicate nel provvedimento contenente le specifiche tecniche al DM 44/2011, di seguito sintetizzate.

Registrazione di un soggetto da parte di Ordini professionali o Enti pubblici

1. l'ordine o l'ente inviano una richiesta di censimento formale presso il responsabile S.I.A. del Ministero della Giustizia nella quale devono essere specificati:
 - informazioni idonee a identificare l'ente o l'ordine
 - la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) dalla quale si procederà all'invio delle informazioni riguardanti i **Soggetti**
 - il nominativo del delegato all'invio delle informazioni sui **Soggetti**.

La richiesta di censimento deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata: prot.dgsia.dog@giustiziacert.it

2. dopo aver ricevuto, sempre via PEC, la risposta positiva di avvenuto censimento, l'ordine o ente invia un file contenente le informazioni necessarie alla registrazione nel RegIndE dei singoli Soggetti. Il file, *ComunicazioneSoggetti.xml*, deve essere conforme al formato definito nella struttura *ComunicazioneSoggetti.xsd* ed il formato dei dati deve coincidere con quello specificato nel file *TipiBaseReGIndE.xsd* e sottoscritto con firma digitale (o con firma elettronica qualificata) dal soggetto indicato, nel documento di censimento di cui al punto precedente, come delegato all'invio. Il file deve essere inviato, **esclusivamente via PEC**, all'indirizzo specificato nella risposta di avvenuto censimento. Il contenuto di tale file viene elaborato e l'esito viene restituito all'ordine/ente mittente, sempre via PEC, sotto forma di file strutturato, *Esiti.xml*. Per un maggior dettaglio si rimanda al documento di approfondimento allegato alla presente scheda.

I Soggetti possono essere registrati anche se non dotati di indirizzo di PEC: in tal caso essi potranno fruire solo del servizio di consultazione ma non dei servizi di deposito e comunicazione telematica.

E' possibile eseguire l'aggiornamento o la cancellazione dei dati relativi ad un soggetto iscritto nel RegIndE ovvero aggiungere altri soggetti ad un albo precedentemente inviato, inoltrando il file *ComunicazioneSoggetti.xml* opportunamente compilato all'indirizzo di PEC utilizzato nell'operazione di prima registrazione.

Nella sezione Documenti della scheda pubblicata sul sito è possibile scaricare un FAC-SIMILE semplificato del file da utilizzare per la comunicazione dei soggetti da registrare nel RegIndE

Registrazione in proprio di un Soggetto

I professionisti ausiliari del giudice non iscritti ad un albo oppure i soggetti il cui ordine di appartenenza non abbia provveduto all'invio di copia dell'albo, ad eccezione degli avvocati, possono registrarsi al RegIndE rivolgendosi ad un Punto di Accesso o utilizzando l'apposita funzionalità disponibile sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (<https://pst.giustizia.it>)

In quest'ultimo caso, per accedere al servizio è necessaria l'identificazione c.d. "forte" , tramite

token crittografico (esempio: smart card, chiavetta USB,...) contenente un certificato di autenticazione. Il token è rilasciato:

- a. da una pubblica amministrazione centrale o locale. Prende il nome di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta Regionale dei Servizi (CRS);
- b. da un certificatore accreditato al rilascio della firma digitale.

Ad autenticazione avvenuta, fare click sul proprio codice fiscale che compare in alto nella pagina (insieme alla funzione di Logout). Sarà presentata una nuova pagina all'interno della quale completare i propri dati e eseguire il caricamento (upload) del file contenente copia informatica, in formato PDF, della nomina o conferimento dell'incarico da parte del giudice. Tale file deve essere firmato digitalmente dal soggetto che intende eseguire la registrazione. Qualora il professionista s'isciva ad un albo, oppure pervenga, successivamente all'iscrizione in proprio, copia dell'albo da parte dell'ordine di appartenenza, prevalgono i dati trasmessi dall'ordine: in questo caso viene cancellata la precedente iscrizione e inviato un messaggio PEC di cortesia al professionista.